

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1696

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SAPORITO, BATTAGLIA Antonio,
BALBONI, BALDASSARRI, BORNACIN, BUTTI, CORONELLA,
CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA,
FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MARTINAT, MENARDI,
MORSELLI, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SELVA, STRANO,
TOFANI, TOTARO e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2007

Riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria e delega
al Governo per il coordinamento delle norme in materia
penitenziaria e di Polizia penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo di polizia penitenziaria è stato istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Tale legge non aveva previsto i ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, la cui carriera terminava con il ruolo degli ispettori.

Il legislatore, con la legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il governo ad emanare uno o più decreti legislativi, al fine di istituire i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

Successivamente fu emanato il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, col quale venivano appunto istituiti i predetti ruoli ed individuati i compiti e le funzioni dei commissari e dei dirigenti.

Pochi mesi dopo l'emanazione del predetto decreto legislativo fu altresì emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, riguardante il riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato. Con tale decreto legislativo fu istituito anche il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

A questo punto si venne a creare una forte sperequazione tra i funzionari della Polizia di Stato e quelli della Polizia penitenziaria, poiché gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario della Polizia di Stato, al termine di un corso biennale, vengono inquadrati nella qualifica di commissario capo, mentre quelli della Polizia penitenziaria vengono inquadrati nella qualifica di vice commissario, seppur al termine di un corso della durata di un anno.

Peraltro, la Polizia di Stato non ha mai alimentato il ruolo direttivo speciale, arrivando addirittura a sospendere ogni possibile iniziativa in tal senso.

Tra il ruolo direttivo ordinario e quello speciale dei funzionari della Polizia peniten-

ziaria esiste altresì una notevole sperequazione in ordine alla progressione in carriera, atteso che i funzionari del ruolo direttivo ordinario per raggiungere la qualifica apicale di commissario coordinatore impiegano nove anni e sei mesi, mentre gli appartenenti al ruolo direttivo speciale impiegano quindici anni.

Tale differenziazione non trova ragione di esistere, visto che i funzionari dei due ruoli svolgono le stesse funzioni, così come previsto dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo n. 146 del 2000.

Considerato, altresì, che all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge n. 266 del 1999 è scritto che per gli appartenenti al ruolo direttivo speciale «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi», norma che potrebbe essere interpretata come divieto di accesso alla dirigenza anche per coloro che, seppur provenienti dal ruolo speciale, sono in possesso del diploma di laurea, appare dunque opportuno procedere alla soppressione del predetto ruolo speciale ed al transito dei funzionari in esso inquadrato nel ruolo direttivo ordinario. Questo è ciò che ci si propone di fare con l'articolo 4 del presente disegno di legge.

Peraltro, nel corso del dibattito sull'ultima legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella seduta della Camera dei deputati del 18 novembre 2006, il Governo aveva recepito un ordine del giorno con cui si è impegnato «a correggere la palese asistematicità normativa causata dalle citate sperequazioni di trattamento previste per il personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria rispetto alle progressioni in carriera stabilite per i funzionari delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, in particolare prevedendo che il personale già in servizio

appartenente ai ruoli direttivi ordinario e speciale con qualifica di vice commissario in prova, vice commissario e commissario penitenziario sia inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nella qualifica di commissario capo penitenziario dei medesimi ruoli».

L'ordine del giorno 9/1746-BIS/249, firmato dai deputati Li Causi, Morrone, Rocco Pignataro, Picano, Affronti, Del Mese, Fabris, D'Elpidio, Satta, Giuditta, Cioffi, Adenti, Capotosti e Pisacane, costituisce un impegno per la maggioranza, e quindi per il Governo, che deve essere rispettato.

Oltre tutto, di recente, alcuni appartenenti al ruolo degli ispettori che svolgevano le funzioni di comandante di reparto fino a poco tempo addietro, con l'ingresso nel ruolo direttivo ordinario e speciale dei neofunzionari e l'assegnazione degli stessi nei reparti, sono stati costretti a lasciare sia l'incarico di comandante che il relativo alloggio di servizio. Riteniamo inoltre che si debba dare la possibilità agli appartenenti al ruolo degli ispettori, con la qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore sostituto commissario ed ormai al termine della carriera, di accedere al ruolo direttivo attraverso una selezione per titoli ed esame colloquio, cui parteciperebbero anche gli ispettori ex comandanti di reparto. Per fare ciò è necessario istituire un ruolo direttivo speciale ad esauri-

mento, la cui dotazione organica potrebbe essere pari a quella lasciata vacante dai commissari del ruolo direttivo speciale, e cioè pari a duecento unità che verrebbero poi riassorbite nel ruolo direttivo ordinario.

È altresì da evidenziare che per il Corpo forestale dello Stato, con il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si è provveduto a riordinare i ruoli direttivi e dirigenziali, omologandoli a quelli della Polizia di Stato.

Per cui, oggi, tra i Corpi di polizia ad ordinamento civile, l'unico che risulta essere disallineato rispetto agli altri è proprio il Corpo di polizia penitenziaria, i cui funzionari sono fortemente sperequati in termini di progressione in carriera e dal punto di vista economico. Pertanto, appare davvero opportuno procedere nell'immediato ad un riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali della polizia penitenziaria, cosa che si intende fare con il presente disegno di legge che, peraltro, potrebbe essere realizzato a costi molto contenuti, utilizzando le risorse stanziare per le vacanze organiche dei ruoli direttivi ordinario e speciale e del ruolo degli ispettori.

Infine, il nostro disegno di legge propone di creare una carriera esecutiva unica, attraverso l'unificazione dei ruoli agenti - assistenti - sovrintendenti, attesa l'inutilità di lunghe e costose procedure concorsuali per la selezione dei sovrintendenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del ruolo direttivo ordinario)

1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario penitenziario (limitatamente alla frequenza del corso di formazione);

b) vice questore aggiunto penitenziario.

2. Le modalità di accesso al ruolo di cui al comma 1 sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

3. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 146 del 2000 frequentano un corso biennale presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, i cui contenuti sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 2.

(Istituzione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento)

1. È istituito il ruolo direttivo speciale ad esaurimento, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) vice commissario penitenziario;

b) commissario penitenziario;

c) commissario capo penitenziario.

2. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale ad esaurimento accede, mediante concorso consistente nella valutazione di titoli e in un successivo colloquio, nei limiti dei posti disponibili di cui alla tabella A allegata alla presente legge, il personale di po-

lizia penitenziaria inquadrato nel ruolo degli ispettori con le seguenti riserve:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, il personale del ruolo degli ispettori inquadrato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore sostituto commissario;

b) nel limite del 30 per cento, il personale del ruolo degli ispettori, indipendentemente dalla qualifica posseduta, che abbia svolto le funzioni di comandante di reparto di Istituto penitenziario per almeno due anni, anche non consecutivi;

c) nel limite del 20 per cento, il personale del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno quattro anni di anzianità nel ruolo.

3. Il personale di cui al comma 2, per poter essere ammesso al concorso di cui al medesimo comma 2, deve essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale ad esaurimento è stabilita dalla tabella A allegata alla presente legge.

5. Le modalità di espletamento del concorso di cui al comma 2, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento del corso di formazione, sono determinati con decreto del Ministro della giustizia.

6. I vincitori del concorso di cui al comma 2 provenienti dal personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, sono nominati commissari penitenziari. Coloro che rivestivano la qualifica di sostituto commissario conservano l'anzianità maturata nella stessa qualifica. I restanti vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari.

7. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, della durata di sei mesi, che i vincitori del concorso di cui al comma 2 sono tenuti a frequentare.

8. La promozione a commissario penitenziario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

9. La promozione a commissario capo penitenziario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto tra tutto il personale inquadrato nella qualifica di vice commissario e commissario penitenziario che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio in detta qualifica.

10. Al completo esaurimento del ruolo direttivo speciale i posti di cui alla tabella A sono assorbiti nel ruolo direttivo ordinario.

Art. 3.

(Istituzione del ruolo dirigenziale)

1. È istituito il ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) primo dirigente;
- b) dirigente superiore;
- c) dirigente generale.

Art. 4.

(Soppressione del ruolo direttivo speciale)

1. È soppresso il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Gli appartenenti a tale ruolo sono inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, nel ruolo direttivo ordinario di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

(Ruoli del personale e doveri di subordinazione)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo dirigenziale;
- b) ruolo direttivo;
- c) ruolo direttivo speciale ad esaurimento;
- d) ruolo degli ispettori;
- e) ruolo dei sovrintendenti;
- f) ruolo degli agenti ed assistenti.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro della giustizia;
- b) dei Sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- d) del comandante del reparto;
- e) dei superiori gerarchici.

3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti dei direttori generali delle direzioni generali del Dipartimento del-

l'amministrazione penitenziaria, del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dell'autorità dirigente dell'istituto penitenziario, della scuola di formazione e di aggiornamento della Polizia penitenziaria e del servizio penitenziario, presso cui sono assegnati. Hanno altresì obblighi di dipendenza funzionale nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge.

4. La dotazione organica del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo è stabilita dalla tabella A allegata alla presente legge.

5. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è abrogato.

Art. 6.

(Funzioni del personale del ruolo direttivo ordinario e dirigenziale)

1. Gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni di direzione operativa implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia penitenziaria e sono preposti al comando dei reparti di Polizia penitenziaria adibiti alle funzioni di cui all'articolo 15. Essi sono altresì preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dirigenziale, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.

2. Il personale appartenente al ruolo direttivo e dirigenziale ha la responsabilità e la direzione, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari, dei servizi penitenziari e delle scuole di formazione e di aggiornamento della Polizia penitenziaria. Il personale in servizio presso il Ministero della giustizia,

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria è preposto alla direzione dei servizi operativi e tecnico-logistici, dei poligoni di tiro, del servizio centrale delle traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, del Gruppo operativo mobile, dei nuclei operativi regionali, nonché funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento delle attività afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria e dei servizi di amministrazione connessi.

3. Ai vice questori penitenziari, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite quelle di vicariato nelle sedi in cui non è possibile assegnare dirigenti con qualifica di primo dirigente.

4. Il personale del ruolo direttivo provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia penitenziaria.

5. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è posto a capo di tutte le articolazioni centrali e regionali del Corpo, presso il centro di reclutamento, l'istituto nazionale di perfezionamento al tiro, il servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento, per il casermaggio e l'armamento oltre che nelle mansioni o negli incarichi ulteriori previsti dalla presente legge.

6. Gli appartenenti al ruolo dirigenziale sono ufficiali di pubblica sicurezza. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. I dirigenti della Polizia penitenziaria svolgono anche funzioni ispettive e hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale di Polizia penitenziaria.

8. I dirigenti e i funzionari direttivi ordinari del Corpo di polizia penitenziaria oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi da

1 a 7, sono inseriti in tutti gli organismi disciplinari previsti a livello centrale e periferico, nonché in tutte le commissioni concorsuali del Corpo della polizia penitenziaria e nel consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia quando tratta in modo esclusivo argomenti riguardanti il Corpo di polizia penitenziaria. A tal fine i dirigenti ed i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria sostituiscono, nelle articolazioni predette, i funzionari ed i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria non appartenenti al Corpo.

9. L'articolo 6 del decreto legislativo del 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

Art. 7.

(Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale ad esaurimento)

1. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I vice commissari ed i commissari possono svolgere le funzioni di comandante di reparto presso sedi di livello non dirigenziale e le funzioni vicarie nelle sedi di livello dirigenziale. I commissari capo possono svolgere le funzioni di comandante di reparto presso le sedi di livello dirigenziale e possono altresì essere impiegati presso i Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e presso le articolazioni centrali ed i servizi della medesima amministrazione.

Art. 8.

(Carriere del Corpo di polizia penitenziaria, allineamento con la Polizia di Stato)

1. Le carriere del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e a quello dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, per tutto quanto non previsto dalla presente

legge, sono allineate ai corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato. Gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario e al soppresso ruolo speciale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di commissario capo, nel rispetto dell'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

Art. 9.

*(Promozione alla qualifica
di vice questore penitenziario)*

1. La promozione alla qualifica di vice questore penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del ruolo direttivo ordinario con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10.

*(Nomina a primo dirigente
del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria avviene, sino alla completa collocazione in quiescenza del personale proveniente dal soppresso ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146:

a) nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario, in possesso della qualifica di vice

questore penitenziario, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante 30 per cento del totale dei posti disponibili dalla dotazione organica del ruolo dei dirigenti, rilevati al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo ordinario che abbia maturato dieci anni di servizio nel ruolo.

2. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

3. Le modalità di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 11.

(Concorso per la nomina a primo dirigente)

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), indetto annualmente con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da pubblicare nel bollettino ufficiale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prevede, per l'ammissione e lo svolgimento, requisiti e prove d'esame analoghe a quelle per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, nel rispetto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'esame è diretto anche ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantiesimi nel colloquio.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

5. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è presieduta da un dirigente superiore del Corpo con funzioni vicarie ed è composta da:

a) un direttore di ufficio o direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria che svolga funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

d) un professore universitario di ruolo esperto in materia di organizzazione del settore pubblico o aziendale.

6. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario del ruolo direttivo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

7. Con il decreto di cui al comma 5 sono designati altrettanti componenti supplenti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria che svolga funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 12.

(Nomina a dirigente superiore)

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 13.

(Costruzione dei nuclei investigativi centrale e periferici)

1. Sono istituiti i nuclei investigativi centrale e periferici del Corpo di polizia penitenziaria. Gli appartenenti a tali nuclei svolgono attività di polizia giudiziaria in via permanente e continuativa, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 14.

(Istituzione dei nuclei di controllo per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione)

1. Sono istituiti i nuclei per il controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 15.

(Compiti istituzionali)

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente

legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono abrogati.

3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria a provvedono inoltre:

a) alla vigilanza esterna ed interna degli uffici giudiziari di particolare rilevanza, ferme restando le competenze degli appartenenti alle altre Forze di polizia in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle aule dibattimentali;

b) a tutti i servizi e controlli in materia di esecuzione penale esterna - permessi, permessi premio, licenze, detenuti ammessi al regime di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed in regime di semilibertà - adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e risocializzazione dei condannati.

4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria fa parte degli organismi centrali e periferici istituiti per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

5. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria»

6. All'articolo 12, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.

7. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria provvede ai servizi di tutela e di scorta del personale appartenente agli organismi centrali e periferici del Ministero della giustizia nei confronti del quale siano state previste misure di protezione personale dall'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito nell'ambito del

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su richiesta dell'UCIS, può altresì autorizzare l'impiego del personale del Corpo nei servizi di tutela e di scorta di personalità esterne all'amministrazione della giustizia.

9. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può autorizzare l'istituzione di specializzazioni tra i servizi della Polizia penitenziaria, qualora ciò sia reso necessario per un migliore e più razionale esercizio delle funzioni di competenza del Corpo, fermo restando l'utilizzo, ai predetti fini, delle risorse finanziarie già stanziare.

Art. 16.

(Disposizioni relative all'avanzamento alla qualifica di ispettore capo e alla decorrenza giuridica per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente)

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2. Per i vincitori dei concorsi interni per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle

qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.

Art. 17.

*(Disposizioni relative alla carriera
esecutiva)*

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, con proprio decreto, provvede a razionalizzare la carriera esecutiva del Corpo di polizia penitenziaria, attraverso l'unificazione dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti.

Art. 18.

(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata, dal Ministero della giustizia, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

2. Il personale del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

Art. 19.

*(Disposizioni relative al collocamento
in quiescenza)*

1. Il personale appartenente alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale ad esaurimento è inquadrato nella qualifica di vice questore penitenziario il giorno antecedente al collocamento in quiescenza.

2. Il personale in possesso della qualifica di vice questore penitenziario del ruolo diret-

tivo ordinario è promosso alla qualifica di primo dirigente il giorno antecedente al collocamento in quiescenza. Il personale in possesso della qualifica di primo dirigente è inquadrato nella qualifica di dirigente superiore il giorno precedente al collocamento in quiescenza.

3. Il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore è inquadrato nella qualifica di dirigente generale il giorno precedente al collocamento in quiescenza.

4. Il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria è collocato in quiescenza al raggiungimento del sessantatreesimo anno di età.

5. Il personale appartenente al ruolo dirigenziale del corpo di polizia penitenziaria è collocato in quiescenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

6. Al personale collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 20.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi meramente compilativi al fine di coordinare le vigenti disposizioni legislative in materia penitenziaria e di Polizia penitenziaria, con particolare riferimento alla legge 2 luglio 1975, n. 354, alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e ai decreti legislativi 30 ottobre 1992, n. 443 e n. 449, con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi meramente compilativi al fine di coordinare le vigenti disposizioni regolamen-

tari in materia penitenziaria e di Polizia penitenziaria, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, con le disposizioni della presente legge.

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DIRIGENZIALI E DIRETTIVI
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA*(articolo 2, comma 2)*

Qualifica	Dotazione organica
Dirigente generale	1
Dirigente superiore	25
Primo dirigente	50
Ruolo direttivo	503
(commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore penitenziario)	
Ruolo direttivo ad esaurimento	200
(vice commissario, commissario, commissario capo)	